



LLS.....qui si piantano querce



LICEO LINGUISTICO STATALE

Ninni Cassarà

C.F. 97291730824 - PAPM100009

SEDE: Via Don Orione 44 Palermo (tel. 091/545307)

SUCCURSALE: Via G. Fattori, 86 Palermo (tel. 091/6711187)

SEZIONI STACCATE:

Cefalù (tel. 0921/422891) PAPM10001A

Terrasini (tel. 091/8684513) PAPM10002B

Alimena (tel. 0921646835) PAPM10003C

e-mail: papm100009@istruzione.it ; papm100009@pec.istruzione.it

sito istituzionale: <http://www.linguisticocassara.gov.it/>

Circolare n. 211
del 13/02/2017

Ai Docenti delle classi III e IV SEDI
Agli Studenti delle classi III e IV SEDI
Ai Docenti Tutor Interni percorsi ASL SEDI
Alle Famiglie
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
Atti
Sito web

OGGETTO: Copertura assicurativa INAIL per Alternanza Scuola Lavoro e Denuncia infortuni

In relazione alla copertura assicurativa degli studenti impegnati in attività di Alternanza Scuola Lavoro, con riferimento alla circolare n. 44 del 21 novembre 2016 che si allega, si comunica quanto segue.

1. Gli studenti impegnati in Alternanza Scuola Lavoro

Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall'art. 1, n. 28 e dall'art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono

- **esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;**
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

2. L'alternanza Scuola Lavoro risulta curricolare ai fini della legge 107/2015

Gli studenti ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U.

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti **non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro**, l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima.

Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “*ambiente di lavoro*”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo.

Non è, invece, tutelabile l'infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla Guida Operativa dell'Alternanza Scuola Lavoro, diffusa dal MIUR in data 08/10/2015.

Sono pertanto necessari, oltre alla convenzione già in essere, una definizione chiara della scheda di progetto e la sottoscrizione del patto formativo dello studente.

Per una più esaustiva documentazione si allega la circolare 44 INAIL nella sua interezza.

3. Denuncia infortuni

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di Alternanza Scuola Lavoro ricade sul Dirigente Scolastico, salvo che sia stabilito diversamente in ambito convenzionale.

Conseguentemente i genitori dello studente se minorenni, o lo studente stesso se maggiorenne, sono obbligati a comunicare l'infortunio occorsogli o a denunciare la malattia professionale all'Ufficio Alunni della sede di Via Don Orione n. 44.

In particolare, ai sensi dell'art. 52 dpr 1142/1965, devono fornire appena possibile alla scuola:

- numero identificativo del certificato;
- data della sua emissione;
- giorni di prognosi relativi all'evento.

Per motivi organizzativi si richiede tassativamente che tale comunicazione sia fatta per iscritto e consegnata a mano ESCLUSIVAMENTE all'Ufficio Alunni da un genitore, nel caso di alunno minorenni, o dallo stesso alunno se maggiorenne.

Nel caso eccezionale in cui tale modalità non sia praticabile, per cause di forza maggiore, il genitore dovrà mettersi in contatto telefonico ESCLUSIVAMENTE con l'Ufficio Alunni della sede di Via Don Orione n. 44 al fine di concordare una diversa modalità.

Oltre ad inviare la denuncia di infortunio all'INAIL, la scuola provvederà ad aprire, entro i termini previsti, la pratica di infortunio con la compagnia assicurativa AMBIENTE SCUOLA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Crimi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993